

	Regione Piemonte Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA Comune di ANTRONA SCHIERANCO Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO	 REGIONE PIEMONTE Regione Piemonte
	Tel Uffici 0324 51805 C.F. 83001330030 E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it	Fax 0324 575953 P.IVA 00524500030

Ordinanza n. 07 del 01.04.2025

Rettifica Ordinanza n. 06 del 27.03.2025, per l'istituzione di divieto temporaneo di circolazione e di sosta – Strada comunale lago di Antrona

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n. 06 del 27.03.25, con la quale si istituiva il divieto temporaneo di circolazione e di sosta sulla Strada comunale lago di Antrona, tratto tra il Bar ristorante "Chalet" e la strada a destra prima del "Ristorante Lago Pineta", compreso piazzale davanti a magazzino comunale, per il giorno Mercoledì 02 Aprile 2025 dalle ore 9.00 alle ore 12:00 e dalle ore 13.00 alle ore 17:00 per test auto rally;

Dato atto che il richiedente ha comunicato in data odierna l'impossibilità ad eseguire tali prove Rally;

Dato atto quindi che occorre provvedere alla rettifica dell'Ordinanza n. 06 del 27.03.25,

Visti il D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i. nonché la Legge n. 127/97 e s.m.e.i.;

ORDINA

1. La rettifica dell'Ordinanza n. 06 del 27.03.25, con la quale si istituiva il divieto temporaneo di circolazione e di sosta sulla Strada comunale lago di Antrona, tratto tra il Bar ristorante "Chalet" e la strada a destra prima del "Ristorante Lago Pineta", compreso piazzale davanti a magazzino comunale, per il giorno Mercoledì 02 Aprile 2025 dalle ore 9.00 alle ore 12:00 e dalle ore 13.00 alle ore 17:00 per test auto rally.

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR del Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i. sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.

A norma dell'art. 8 della succitata L. n. 241/90 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Borsotti Franco. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Antrona Schieranco li, 01.04.2025

IL SINDACO
BORSOTTI FRANCO


